

CAMERA DEI DEPUTATI N. 557 (Urgenza)

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **CAPALOZZA e GULLO**

Annunziata il 17 maggio 1949

Disposizioni speciali per l'applicazione di amnistie e di indulti a condannati da organi giudiziari delle ex colonie e dei territori ex occupati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Languono ancora nelle carceri — spesso ristretti da anni ed anni — molti detenuti che sono stati condannati a gravi pene da organi giudiziari ordinari, straordinari o militari con giurisdizione nei territori già coloniali o già occupati in Europa o in Africa.

Si tratta quasi sempre di giovani che hanno commesso delle violazioni alla legge comune in tempo di guerra o alla legge militare, ai quali, spesso, non sono state applicate le amnistie o gli indulti che si sono susseguiti — e cui non potrebbero essere applicati altri eventuali decreti di clemenza —

per la distruzione o la dispersione degli atti processuali in seguito agli avvenimenti politico-militari del periodo bellico.

Al Ministero della giustizia non sono ignoti parecchi di questi casi sciagurati, per i quali, allo stato, non è dato di provvedere se non saltuariamente ed occasionalmente con l'istituto della grazia.

Per risolvere in modo organico, generale ed uniforme questo doloroso problema e, insieme, per rispondere ad una impellente esigenza di giustizia, ci premuriamo di raccomandare la sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A tutti i condannati da organi giudiziari penali ordinari, straordinari o militari nei territori già coloniali o già occupati, ai quali non siano stati o non possano essere applicati i decreti di amnistia o di indulto per la distruzione o la dispersione degli atti processuali, la declaratoria di amnistia o l'applicazione dell'indulto viene effettuata sulla

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

scorta della documentazione esistente presso l'autorità carceraria del luogo in cui il detenuto espia la pena.

ART. 2.

Competente alla declaratoria di amnistia o alla applicazione dell'indulto è il Tribunale in Camera di Consiglio del luogo ove il detenuto espia la pena, sentito, se del caso, il detenuto stesso.

ART. 3.

Il Procuratore della Repubblica della giurisdizione in cui ha sede lo stabilimento carcerario, a richiesta dell'interessato o dei suoi familiari o su segnalazione del giudice di sorveglianza o del direttore dello stabilimento stesso, promuove con la massima rapidità e senza formalità di procedura il provvedimento di cui all'articolo precedente.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.